



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO - PIAZZA CAPRI**

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado
Piazza Monte Baldo, n° 2 - C.a.p. 00141 - Roma (RM) - Tel. 06 / 87183967
C.F. 97711760583 - C.M. RMIC8EF00X - CODICE UNIVOCO UFFICIO = UFIO5Z

✉ E-Mail P.e.o. rmic8ef00x@istruzione.it /// ✉ E-Mail P.e.c. rmic8ef00x@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE <https://www.icpiazzacapri.edu.it>

Roma, 01/09/2026

Al personale della scuola a tempo determinato

Alla DSGA

Al sito web

OGGETTO: Fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche per il personale ATA e docente a tempo determinato.

Si informa il personale ATA e docente con contratto a tempo determinato che le ferie maturano in misura proporzionale al servizio prestato e devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a presentare apposita istanza di ferie tramite l'applicativo Axios, da fruire durante i periodi di sospensione delle lezioni. Per il personale docente restano esclusi i giorni destinati alle attività valutative, agli scrutini finali e agli Esami di Stato.

Si ricorda che la normativa vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. L'eventuale liquidazione delle ferie residue non godute potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle giornate che non sia stato possibile fruire per oggettiva incapienza dei periodi di sospensione delle attività didattiche. A tal fine, dal monte ferie maturato saranno detratti sia i giorni di ferie effettivamente fruiti sia i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti nel periodo di validità del contratto.

In materia si è espressa la Corte di Cassazione con numerose pronunce, tra cui le sentenze n. 16715/2024, n. 16530 del 27 giugno 2024 e n. 18590 dell'8 giugno 2024, affermando il seguente principio di diritto: "Il personale dipendente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo previamente invitato a goderne, informandolo espressamente che, in caso di mancata fruizione, avrebbe perso il diritto sia alle ferie sia alla relativa indennità sostitutiva. La normativa interna, e in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, deve infatti essere interpretata in conformità all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza che il lavoratore sia stato effettivamente posto nelle condizioni di esercitare tale diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro."

Alla luce dei suddetti orientamenti giurisprudenziali e delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 55, della Legge n. 228/2012, il personale interessato è invitato a presentare richiesta di fruizione delle ferie maturate e maturande durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, carnevale, ponti festivi e altri periodi di interruzione delle lezioni), nonché nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, compatibilmente con la durata del contratto.

Si comunica espressamente che, qualora il personale destinatario della presente circolare non presenti domanda di fruizione delle ferie nei periodi sopra indicati, l'Amministrazione considererà il lavoratore posto nelle condizioni di esercitare il relativo diritto. Conseguentemente, nei casi previsti dalla normativa vigente e secondo i principi affermati dalla giurisprudenza richiamata, potrà determinarsi la perdita del diritto alle ferie non richieste e della relativa indennità sostitutiva.

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Lucia Battista